



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del Reg. del 06/03/2017	OGGETTO:	Impugnazione degli adeguamenti tariffari per il trattamento rifiuti C.D.R. - Conferimento incarico legale all'Avv. Angelo Vantaggiato del Foro di Lecce
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di MARZO alle ore 13:05, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.

Assessori	Presenti	Assenti
TONDO Giuseppe	Si	
QUARANTA Paolo		Si
RUGGERI Alessandro	Si	
D'AMONE Margherita		Si
FINA Michele Arcangelo	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dr. Antonio PERRONE
---	---

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto n. 6 del 13.1.2017 del Commissario *ad Acta* dell'Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti che, "*in pedissequa ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza TAR Lecce n.1525/2014 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 3622/2015...*", ha stabilito che le nuove tariffe di conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di Cavallino per la produzione di CDR gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l. sono determinate in: €/t 102,56 per l'anno 2010; €/t 102,05 per l'anno 2011; €/t 100,30 per l'anno 2012; €/t 99,71 per l'anno 2013; oltre IVA come per legge;

VISTA la relazione tecnica facente parte integrante e sostanziale del Decreto n. 6/2017 che, oltre a determinare le nuove tariffe come sopra riportate, ha calcolato gli importi dovuti a conguaglio da ciascun comune in conseguenza del medesimo adeguamento tariffario;

CONSIDERATO che la sentenza del TAR di Lecce n. 1525/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3622/2015, è stata pronunciata in un giudizio di cui questa Amministrazione comunale non è stata parte, non essendovi stata evocata né avendone comunque preso parte;

VISTO il successivo Decreto n. 14/2017 del Commissario *ad Acta* dell'Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti che ha disposto la sospensione per 40 giorni del Decreto dello stesso Commissario n. 6/2017;

CONSIDERATO che nel corso della assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce, tenutasi in data 13 febbraio 2017 per discutere quanto determinato dal Commissario *ad Acta* dell'Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti con il predetto Decreto 6/2017, sono emersi profili idonei a legittimare anche questa Amministrazione comunale ad impugnare, nell'ambito di una azione collettiva, la sentenza del TAR di Lecce n. 1525/2014 mediante opposizione di terzo per ottenerne l'annullamento, nonché a proporre autonomo e contestuale ricorso collettivo avverso lo stesso Decreto commissariale n. 6/2017 per i vizi che derivano dall'impugnanda sentenza n. 1525/2014 e per eventuali vizi propri del medesimo Decreto commissariale, oltre che per eventuali profili di nullità o annullabilità del contratto di affidamento della gestione dell'impianto di produzione di CDR alla società Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l.;

CONSIDERATO inoltre opportuno intervenire "*ad opponendum*" nel giudizio iscritto al n. 205/2016 R.G. innanzi al TAR di Lecce, Sez. I, proposto da Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l., all'interno del quale ha chiesto la declaratoria di nullità del Decreto n. 14/2017 del Commissario *ad Acta* dell'Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti che ha disposto la sospensione per 40 giorni del Decreto dello stesso Commissario n. 6/2017;

RITENUTO quindi necessario tutelare gli interessi di questo Ente a fronte della imprevista, imprevedibile e allo stato non immediatamente sostenibile maggiore spesa per l'adeguamento della tariffa imposto dagli atti sopra richiamati, oltre che per i vizi di legittimità dei medesimi atti e provvedimenti, mediante conferimento di incarico professionale per la proposizione delle più opportune e tempestive azioni giurisdizionali;

CONSIDERATO che l'Avv. Angelo Vantaggiato del Foro di Lecce, dotato di comprovata esperienza specifica nella materia, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per la difesa legale di questo Ente e di quelli ulteriori determinati a proporre analoga azione collettiva, al fine di proporre impugnazione mediante opposizione di terzo delle sentenze sopra indicate, nonché con

ulteriore ricorso, impugnazione avverso il Decreto commissariale n. 6/2017 e, inoltre, intervenire “*ad opponendum*” nel giudizio iscritto al n. 205/2016 R.G. innanzi al TAR di Lecce, Sez. I, proposto da Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l., all’interno del quale ha chiesto la declaratoria di nullità del Decreto n. 14/2017 del Commissario *ad Acta* dell’Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti che ha disposto la sospensione del decreto n. 6/2017 dello stesso Commissario, quantificando il compenso per l’attività professionale da svolgere per ciascun dei tre giudizi in € 500,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese vive;

ACQUISITA al prot. gen. n. 2497 del 3.3.2017 la nota PEC del professionista anzidetto, con la quale si chiarisce che l’importo richiesto per ogni azione giudiziale, oneri compresi, è pari a € 634,40, mentre le spese vive si stimano allo stato in n. 2 contributi unificati di € 650,00 ciascuno e, quindi, complessivi € 1.300,00, ma potrebbero azzerarsi nel caso in cui le azioni anzidette fossero proposte in via collettiva con altri comuni;

...OMISSIS...

VISTE le disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, co. I, del D.lgs. n. 267/0000;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI PROPORRE ricorso collettivo dinanzi all’Autorità giurisdizionale competente per l’impugnazione mediante opposizione di terzo avverso la sentenza del TAR di Lecce n. 1525/2014 confermata dal Consiglio di Stato n. 3622/205;
- 2) DI PROPORRE altresì ricorso collettivo avverso il Decreto del Commissario *ad Acta* dell’Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti n. 6/2017; nonché, inoltre
- 3) DI INTERVENIRE “*ad opponendum*” nel giudizio (r.r. n. 205/2016) promosso dinanzi al TAR di Lecce, Sez. I, da Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l., che ha chiesto la declaratoria di nullità del decreto n. 14/2017 del Commissario *ad Acta* dell’Agenzia Regionale per la gestione dei rifiuti che ha disposto la sospensione del Decreto n. 6/2017;
- 4) DI AFFIDARE, per la proposizione dei summenzionati ricorsi collettivi, incarico professionale all’Avv. Angelo Vantaggiato del Foro di Lecce;
- 5) DI STABILIRE il compenso massimo per l’attività professionale da svolgere per ciascun dei tre giudizi in € 500,00, oltre accessori fiscali e previdenziali, e, pertanto, complessivi € 1.903,20 (€ 634,40 x 3), ai quali potranno aggiungersi ulteriori € 1.300,00 per spese vive, sicché il relativo impegno di spesa è assunto per l’importo complessivo di € 3.203,20 (euro tremiladuecentotre/20);
- 6) DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista che firma per accettazione;
- 7) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 204 del Reg.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

Data 13/03/2017

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE